



REGIONE CALABRIA
Dipartimento n.7 “Sviluppo, economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”

Avviso pubblico regionale per il finanziamento di progetti per la realizzazione delle azioni di formazione al personale sanitario e socio-sanitario dei presidi di emergenza e dei Pronto soccorso previste al paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93

F.A.Q.
(Frequently Asked Questions)



02 novembre 2017

1.

Domanda

Alla luce delle linee guida nazionali le ASP hanno il compito di coordinare la formazione al personale sanitario. Le ASP medesime, possono essere beneficiarie del presente Avviso?

Risposta

L’Articolo 1, commi 790 e 791 (Percorso di tutela delle vittime di violenza) della L.208/2015 così stabilisce: “Le norme dispongono l’istituzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere di un percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza ...”. Nell’articolo predetto si demanda poi ad apposito DPCM la definizione a livello nazionale delle linee guida per rendere operativo il percorso suddetto. Tali linee guida non risulta siano state ancora adottate per cui alcuna direttiva o disposizione prevede attualmente nulla circa il coordinamento della formazione dei gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale in seno ai percorsi sopra citati. L’avviso pubblico de quo, tuttavia, riconosce un ruolo fondamentale dell’ASP a cui la *lex specialis* demanda, oltre che l’individuazione del personale da formare, la condivisione del progetto formativo a pena di nullità attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione di cui all’allegato E). Per espressa statuizione dell’Avviso, in quanto *lex specialis*, il beneficiario del finanziamento rimane il Centro Antiviolenza/ la Casa Rifugio proponente, anche in caso di ATS.

2.

Domanda

L’ente di formazione al quale rivolgersi per l’attività specifica di formazione deve essere accreditato sia per la formazione continua e superiore che come Provider ECM, o basta solo uno dei due accreditamenti?

Risposta

Non è obbligatorio l’accredito come Provider ECM bensì facoltativo ai fini del riconoscimento di crediti formativi.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n.7 "Sviluppo, economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali"

3.

Domanda

E' possibile inserire nel progetto un partner istituzionale che non sia membro dell'ATS? Ad esempio un Comune che si impegni a promuovere il progetto senza obblighi di costi diretti nello stesso?

Risposta

Si, ma non può avere un ruolo retribuito all'interno del progetto.

4.

Domanda

Se un progetto è presentato in ATS tra un Centro Antiviolenza ed un Ente di Formazione Professionale accreditato ai sensi del Regolamento regionale approvato con D.G.R. n.872 del 29/12/2010, il provider accreditato ai sensi della D.G.R. n. 612 del 21/09/2009 può essere inserito solo come partner del progetto e non come membro dell'ATS? Ed in tal caso, può essere inserita nel progetto una delega al provider come apporto specialistico?

Risposta

Ai sensi dell'art. 3, n. 5 dell'Avviso Pubblico, il Provider ECM dev'essere a tutti gli effetti componente dell'ATS, come peraltro previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009 secondo la quale quando il partenariato tra soggetti risulta strutturato gli stessi devono costituirsi in ATS e il loro rapporto non può configurarsi come delega.

5.

Domanda

All'Art. 7 dell'Avviso Pubblico è indicato che "Ad ogni corso potranno essere ammessi massimo 25 partecipanti e l'importo massimo ammissibile per ciascun corso è di €. 7.500,00". Se un Ente di Formazione è accreditato, ai sensi del Regolamento regionale approvato con D.G.R. n.872 del 29/12/2010, per n. 16 allievi può comunque richiedere l'importo massimo ammissibile, ossia €. 7.500,00, oppure deve sempre calcolare un parametro di € 6,00/h ad allievo?

Risposta

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 dell'Avviso pubblico, gli importi indicati sono quelli massimi finanziabili ($€. 7.500 \times n.4 \text{ corsi} = €. 30.000$), per cui prendendo a riferimento il costo orario per allievo pari a 6 euro moltiplicato per le 50 ore di corso risulta un costo unitario totale di €. 300 per ciascun allievo. Di conseguenza il costo totale di ogni singolo corso dipenderà dal numero degli allievi il cui massimo è costituito dal prodotto 300 euro x n. 25 allievi e cioè €. 7.500. Così ad es. in caso di 16 allievi il finanziamento sarà pari a €. 4.800. E' possibile tuttavia effettuare più corsi per cui, ad es. 6 corsi da 16 allievi potranno beneficiare di un finanziamento complessivo di €. 28.800 (4.800×6).va rammentato in merito che in ogni caso vi è obbligo di cofinanziamento nella misura pari al 10% del costo totale.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n.7 "Sviluppo, economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali"

6.

Domanda

Al punto 2.1 lettera c) dell'Art. 9 dell'Avviso Pubblico è indicato che bisogna allegare alla domanda una relazione sulle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi cinque anni (in caso di ATS per soggetto proponente si intendono i singoli componenti l'Associazione temporanea). In caso di ATS, l'Ente di formazione o il provider devono comunque allegare tale relazione oppure l'Avviso fa riferimento solo ad ATS tra più Centri Antiviolenza?

Risposta

L'art. 9, c. 2.1 lett. c) dell'Avviso pubblico prevede la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei Centri antiviolenza /Case Rifugio, per cui la relazione richiesta afferisce esclusivamente a tali soggetti, in qualità di proponenti in forma singola o associata con altri CAV/CR

7.

Domanda

Nella Regione Calabria sono presenti Pronto Soccorso che fanno parte delle aziende Ospedaliere, visto il gran numero di utenti che ogni giorno accedono a tali Pronto Soccorso, è possibile formare anche i dipendenti delle Aziende Ospedaliere?

Risposta

L'Avviso pubblico non distingue tra aziende ospedaliere o altro tipo di strutture cui i presidi di emergenza fanno capo ma cita i Pronto soccorso/DEA e i Reparti di Ginecologia quali presidi nei quali si rivolge l'azione formativa. Per cui tutti gli operatori sanitari e sociosanitari che svolgono attività di prima accoglienza in tali presidi, se rientranti tra le figure tassativamente indicate all'art. 7, a prescindere dalla struttura pubblica presso la quale queste sono incardinate, possono partecipare ai corsi

8.

Domanda

Figure professionali come Psicologi e Assistenti Sociali, che prestano servizio all'interno dei Presidi Ospedalieri ma non nei reparti di Pronto Soccorso (perché sprovvisti di queste figure professionali), possono partecipare alla formazione?

Risposta

L'art. 7 elenca tassativamente le figure professionali cui si rivolge l'intervento le quali devono svolgere "attività di prima accoglienza alle vittime di violenza" e quindi operare nell'ambito di tali servizi. Ciò detto, è possibile che personale in possesso delle qualifiche indicate ma non incardinato stabilmente nei servizi di emergenza/urgenza e nei reparti di ginecologia possano partecipare ai corsi qualora sia attestata un'attività in via continuativa a supporto degli stessi.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n.7 "Sviluppo, economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali"

9.

Domanda

Le aule in cui si tengono i corsi devono essere necessariamente accreditate per la formazione?

Risposta

L'accREDITAMENTO è l'atto con il quale l'Amministrazione regionale autorizza un organismo pubblico e privato, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti di legge, a realizzare interventi di formazione professionale e/o di orientamento finanziati con risorse pubbliche. Tra i requisiti previsti vi sono quelli infrastrutturali e logistici minimi, tra cui rientrano anche le aule in cui si tengono i corsi che devono rispondere a determinate caratteristiche.

10.

Domanda

In merito all'avviso in oggetto e precisamente all'allegato G piano finanziario abbiamo rilevato la non considerazione della voce coffee break all'interno del corso, vista la necessità di organizzare giornate di 8 h di formazione per completare il percorso nei 6 mesi previsti da bando, si chiede se tale costo può essere inserito nella macrovoce C ed esattamente in C2 materiali di consumo, non potendo essere equiparata ad altre voci.

Risposta

La scheda di cui all'allegato G "Piano finanziario" per espressa previsione dell'Avviso pubblico, come si legge nello stesso prestampato, "...non può essere modificata...Di conseguenza le uniche voci di costo ammesse sono quelle in esso indicate. Si ritiene che tali spese possano rientrare, opportunamente specificate, nella macrovoce "D-Spese Generali", alla voce di costo "Altro".

11.

Domanda

In merito ai risultati da raggiungere, risultati previsti all'art. 7 dell'Avviso, in particolare l'esigenza di individuare una procedura ad hoc per le donne vittime di violenza è necessario, dal nostro punto di vista, inserire una responsabilità scientifica tra le risorse umane. Si richiede di poter aggiungere questa voce.

Risposta

Come per il punto precedente. Si ritiene che tali spese possano rientrare, opportunamente dettagliate, nella macrovoce "A-Spese Coordinamento e Amministrazione", alla voce di costo "Personale amministrativo di progetto", nel limite del 5% del costo totale del progetto che dovrà prevedere, si rammenta, la quota obbligatoria di cofinanziamento pari al 10%.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n.7 “Sviluppo, economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”

12.

Domanda

Sul Formulario (Allegato E) la sezione 5 riporta per ben 2 volte il punto 5.5 (costo del progetto e finanziamento richiesto - descrizione degli elementi qualitativi della proposta secondo quanto previsto all'art. 6 dell'avviso);

Inoltre, il punto 5.3 e 5.5 (descrizione degli elementi qualitativi della proposta secondo quanto previsto all'art. 6 dell'avviso) del Formulario richiamano l'articolo 6 dell'Avviso, ma non pare ci sia corrispondenza tra quanto riportato nell'avviso e quanto richiesto nel Formulario.

Risposta

La ripetizione del punto 5.5 del formulario, così come l'indicazione del punto 6 anziché il punto 7 dell'Avviso relativo ai contenuti delle proposte progettuali, sono frutto di un mero errore materiale di numerazione. Per cui:

- il secondo punto 5.5 del formulario deve intendersi autonomo dal precedente, pur riportando lo stesso numero;
- il richiamo al punto 6 deve intendersi *ad substantiam* relativo invece all'art. 7 dell'Avviso pubblico poiché gli elementi richiesti afferiscono a tale ultimo punto.

Per informazioni

I soggetti interessati possono inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo pariopportunita.selfps@pec.regione.calabria.it non oltre le 5 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce “oggetto” l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.

Le risposte a quesiti (F.A.Q.) di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.regione.calabria.it – sezione “Bandi e Avvisi di gara”.

Il responsabile del procedimento è il dott. Angelo Parente del Settore n.7 “*Pari opportunità, Politiche di genere, Volontariato, Servizio civile e Immigrazione*” (tel. 0961.858998 – a.parente@regione.calabria.it) – Dipartimento n. 7 “*Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*”.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

NAZIONALI

- ✓ Legge 18/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- ✓ Legge 30 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- ✓ D.P.R. n.445/2000 “*Testo unico sulla documentazione amministrativa*”;
- ✓ Legge n. 154 del 2001 “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”;
- ✓ Legge 16/01/2003, n. 3 “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”;



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n.7 "Sviluppo, economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali"

- ✓ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- ✓ Legge n. 38 del 2009, normativa per il riconoscimento del ruolo dei centri antiviolenza;
- ✓ Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- ✓ Legge 190 del 6/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- ✓ Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- ✓ Legge 27 giugno 2013 n.77 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011*";
- ✓ Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- ✓ Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;
- ✓ Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- ✓ Delibera A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016;
- ✓ D.P.C.M. 25 novembre 2016 "*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119*";

REGIONALI

- ✓ L.R. 5 dicembre 2003, n. 23 "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria*" in attuazione della legge n. 328/2000";
- ✓ L.R. n. 1 /2004 "*Politiche regionali per la famiglia*";
- ✓ Legge regionale 21 agosto 2007, n.20 "*Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà*";
- ✓ D.G.R. n. 612/2009 "*Istituzione del sistema regionale di formazione continua in sanità*";
- ✓ D.D.G. n. 1347 del 08/02/2012 "*Realizzazione del Sistema regionale di accreditamento per l'Educazione Continua in Medicina*";
- ✓ D.G.R. n.359/2016 "*Istituzione Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne, ex Legge n.119/2013 e Legge regionale n.20/2007*";
- ✓ D.D.G. N. 3690/2017 "*Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne art.14, c.1, DPCM 27/11/2014 – art. 5 bis, c.6, L.119/2013 – L.R. 20/2007*".